

Trust, retrocessione del patrimonio con neutralità fiscale anche ai fini Irpef

Finanza

L'eventuale incremento realizzato non è soggetto all'imposta sulle donazioni

Andrea Vasapolli

È prassi comune nei trust familiari che il disponente sia indicato anche come uno dei beneficiari, essendo assolutamente normale che egli, avendo trasferito al trustee l'amministrazione del patrimonio e la titolarità legale dello stesso, desideri poter continuare a beneficiare di tale patrimonio nel rispetto delle finalità impresses all'atto di trust. Simili pattuizioni non rendono il trust invalido, né inesistente o interposto ai fini fiscali.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui un disponente trasferisca una parte del suo patrimonio al trustee perché lo impieghi a suo favore nel momento in cui egli, divenuto anziano o per una malattia, non sia più in grado di badare a sé stesso e che, mancato lui, lo impieghi nell'interesse dei suoi discendenti o lo assegni ad essi. In questo caso il patrimonio che il disponente ha trasferito in trust "ritorna" allo stesso: indirettamente in quanto speso dal trustee nel suo interesse, o direttamente perché a lui attribuito dal trustee per fare fronte a esigenze di vita.

La retrocessione al disponente

Vi sono anche casi in cui l'intero patrimonio in trust viene retrocesso al disponente, ad esempio perché è diventato impossibile perseguire la finalità impressa al trust o perché tutti i beneficiari hanno rinunciato alla loro posizione beneficiaria.

Proprio con riferimento a quest'ultimo caso, la Cassazione si è recentemente pronunciata (ordinanza

31857 del 15 novembre 2023) confermando un orientamento interpretativo già in precedenza espresso dalla stessa Corte, che qualifica come fiscalmente irrilevante le attribuzioni del fondo in trust a favore del disponente ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

La Suprema corte rammenta che il presupposto che legittima l'imposizione è l'arricchimento gratuito da parte del terzo, che nel trust si realizza con l'originaria istituzione del vincolo e la successiva attribuzione finale a favore di beneficiari che siano diversi dal disponente. Se non viene realizzata l'attribuzione a favore di terzi, non si realizza la manifestazione di capacità contributiva, rappresentata dal concreto



Il disponente può essere uno dei beneficiari: l'impiego a suo favore non sconta imposizione perché non lo arricchisce

arricchimento, oggetto del tributo.

La retrocessione del patrimonio in trust a favore del disponente è quindi un fenomeno del tutto neutrale ai fini dell'imposta di successione e donazione e comporta solo l'assolvimento – ove richiesto per la natura dell'atto o dei beni – dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Patrimonio mutabile

Per effetto della gestione del trustee, il patrimonio in trust può mutare rispetto a quello originariamente apporato dal disponente. Il trustee può vendere un bene per comprarne un altro che meglio si adatti alle modificate esigenze dei beneficiari (si pensi all'immobile da destinare ad abitazione del disponente e della sua famiglia), può accumulare il reddito che proviene dalla gestione, e così via. La Cassazione afferma con chiarezza che la neutralità fiscale della retrocessione al disponente del patrimonio in trust

prescinde dal fatto che tale patrimonio sia il medesimo in origine segregato da quest'ultimo o sia diverso.

Per le stesse ragioni per le quali è neutrale, ai fini fiscali, la retrocessione del patrimonio dal trustee al disponente, è altresì neutrale (e quindi non soggetto a imposta sulle donazioni) anche l'impiego del patrimonio in trust nell'interesse del disponente. Si pensi al caso in cui il trustee paghi le spese di alloggio, di assicurazione, di ricovero ospedaliero, di riabilitazione post operatoria, e così via, nell'interesse del disponente.

Neutralità fiscale estesa

L'impiego del patrimonio in trust nell'interesse di un beneficiario diverso dal disponente integra una liberalità indiretta, di regola soggetta a imposta sulle donazioni nei casi previsti dall'articolo 56-bis del Tus. Se invece il patrimonio in trust viene impiegato nell'interesse del disponente, tale impiego rappresenta una sorta di "retrocessione" a favore dello stesso di parte di quanto in precedenza egli aveva segregato in trust, per cui tale impiego non arricchisce in alcun modo il disponente e, di conseguenza, non sconta alcuna imposizione.

La neutralità fiscale della retrocessione del patrimonio al disponente, che la Corte di cassazione ha riconosciuto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, vale anche ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, l'eventuale incremento del patrimonio in trust che si sia nel tempo realizzato:

- se è conseguente a redditi maturati, questi sono già stati assoggettati a imposizione,
- se invece è rappresentato da plusvalenze latenti, queste saranno tassate in capo al disponente al quale i beni saranno retrocessi, in quanto il costo fiscale dei beni plusvalenti resta invariato a seguito del ri-trasferimento.

Non si realizza quindi alcun salto d'imposta.